



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE N. 163 DEL 01/08/2023**

**OGGETTO: HOSTING E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE 2023 - IMPEGNO DI  
SPESA INFOELBA S.R.L. - CIG Z7C3C0A724**

## IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

### Richiamati:

- il Decreto del Sindaco N. 24/2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

**Richiamata**, altresì, la Determinazione dell'Area Amministrativa N. 197 del 29.09.2022, con la quale veniva affidato alla società Infoelba S.r.l. di Portoferraio il servizio di hosting e manutenzione del sito istituzionale, nonché del costo annuale delle caselle di posta elettronica ordinaria in uso all'ente per l'anno 2022;

**Rilevata** la necessità di impegnare la spesa relativa all'anno 2023 per la prosecuzione del servizio di hosting e manutenzione del sito istituzionale, nonché del costo annuale delle caselle di posta elettronica in uso, e richiesto a tal fine di preventivare tali spese alla società Infoelba S.r.l.;

**Dato atto** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Dato atto** che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: acquisto per l'anno 2023 del contratto di prosecuzione del servizio di hosting e manutenzione del sito istituzionale [www.comune.camponellelba.li.it](http://www.comune.camponellelba.li.it) nonché del costo annuale relativo alle caselle di posta elettronica ordinaria in uso presso l'ente contraddistinte dal dominio @comune.camponellelba.li.it;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti, conservata agli atti di questi uffici, con particolare riferimento ai preventivi di spesa inviati dalla ditta Infoelba S.r.l. di Portoferraio pervenuti ai protocolli N. 13414 del 14.09.2022 e N. 11020 del 27.07.2023 (formulato per sopraggiunta necessità di aumentare lo spazio della casella email [poliziamunicipale@comune.camponellelba.li.it](mailto:poliziamunicipale@comune.camponellelba.li.it));

**Verificato** che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc. (ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006);

**Rilevato**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**Appurato:**

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

**Considerato** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con il singolo o con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**Dato atto** che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d. lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, considerata la scarsa rilevanza economica dell'affidamento e le modalità di adempimento delle prestazioni;

**Verificato** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**Dato atto:**

- che è stata richiesta per le vie brevi offerta per l'affidamento in parola alla ditta Infoelba S.r.l.;
- che con note pervenute al protocollo comunale N. 13414 del 14.09.2022 e N. 11020 del 27.07.2023 suddetta ditta provvedeva, a fronte della richiesta, all'inoltro di apposito preventivo, che rappresenta un costo complessivo al lordo di IVA al 22% pari ad € 3.208,60;
- che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, questo Ente ha richiesto alla ditta autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e successivi;
- che la ditta Infoelba S.r.l. con nota acclarata al protocollo comunale n. 11148 del 31 luglio 2023 ha provveduto ad inviare quanto richiesto;

**Considerato** che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere all'impegno di spesa per l'acquisto per l'anno 2023 del contratto relativo al servizio di hosting e manutenzione del sito istituzionale, comprensivo del canone annuale dovuto per l'uso delle caselle di posta elettronica ordinaria in uso, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, a favore dell'operatore economico Infoelba S.r.l., con sede legale a Portoferraio in V.le T. Tesei n.12 - 57037, Partita IVA 01130150491, per l'importo complessivo di € 3.208,60, al lordo dell'IVA al 22%, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno in corso;

**Atteso** che la relativa spesa trova imputazione al Codice di Bilancio 01/08/1030219/005 Capitolo 101080310000/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, annualità 2023, che presenta congrua disponibilità;

**Richiamata** la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare sull'obbligatorietà del CIG, di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

**Richiesto** ed ottenuto il seguente CIG per il contratto in oggetto: **Z7C3C0A724**;

**Accertata** la regolarità contributiva dell'impresa per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL, come da DURC in corso di validità allegato al presente atto;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

**Dato atto** inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

**Dato atto** che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2023;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151, 183, 191;

**Visti** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso ed il vigente Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

per quanto esposto in premessa:

1. di affidare il servizio in parola alla ditta Infoelba S.r.l., con sede legale a Portoferraio in V.le T. Tesei n.12 - 57037, Partita IVA 01130150491, per un importo pari a 2.630,00 (oltre Iva come per legge), precisandosi che il presente provvedimento assume la

valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

2. di impegnare a favore della Ditta Infoelba S.r.l., con sede legale a Portoferraio in V.le T. Tesei n.12 - 57037, Partita IVA 01130150491 l'importo complessivo di **€ 3.208,60**, imputando la spesa al Codice di Bilancio 01/08/1030219/005 Capitolo 101080310000/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, annualità 2023, che presenta congrua disponibilità, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
4. di attestare il rispetto:
  - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
  - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE  
LANDI SANDRA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)